

## INFORMATIVA PER L'ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO E/O DI FORMAZIONE

Gentile Sig.ra/Egr. Sig.,

in data 21 settembre 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 127/2021 che ha stabilito, per il periodo dal 15 ottobre 2021 e sino al termine dello stato di emergenza (oggi fissato al 31 dicembre 2021), l'obbligo per chiunque svolge un'attività lavorativa, ai fini dell'accesso nei luoghi ove l'attività lavorativa è svolta, di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde Covid-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del Decreto Legge n. 52/2021 (il cosiddetto "Green Pass").

In forza delle disposizioni di cui al menzionato Decreto Legge, dunque, **a decorrere dal 15 ottobre 2021:**

- a) qualora Lei risulti privo di una valida certificazione verde Covid-19 ("Green Pass") Le sarà rigorosamente vietato l'accesso ai luoghi ove è svolta l'attività lavorativa e/o formativa;
- b) la Società Utilizzatrice, per il tramite di propri soggetti incaricati e nelle modalità organizzative dalla stessa adottate, sarà legittimata a effettuare verifiche anche a campione – sia prima che dopo l'ingresso nonchè durante lo svolgimento della Sua attività – sul possesso da parte Sua di valida certificazione verde Covid-19, richiedendoLe l'esibizione di detta certificazione che sarà poi sottoposta a verifica attraverso l'applicazione denominata "VerificaC19" prevista dal DPCM del 17 giugno 2021, con le modalità ivi indicate;
- c) gli adempimenti di cui al precedente punto b) saranno posti in essere dalla scrivente società, per il tramite di propri soggetti incaricati e nelle modalità organizzative dalla scrivente adottate, nell'ipotesi in cui Lei, trovandosi in condizione di "disponibilità" ai sensi del vigente CCNL delle Agenzie di somministrazione, acceda ai locali di filiale o altri spazi lavorativi di Gi Group, per lo svolgimento in presenza di attività formativa o attività prodromiche ad un nuovo invio in missione;
- d) qualora Lei (i) comunichi di non essere in possesso della certificazione verde, ovvero (ii) risulti priva/o della predetta certificazione all'esito dei controlli di cui ai punti b) e c) che precedono, ovvero (iii) si rifiuti di esibire la certificazione nel contesto dei controlli medesimi, sarà considerata/o assente ingiustificata/o, senza diritto alla retribuzione e alla percezione di altro compenso o emolumento comunque denominato, sino alla presentazione di una valida certificazione verde Covid-19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, termine attualmente previsto di cessazione dello stato di emergenza, ovvero, in caso di eventuale proroga dello stato di emergenza, sino al nuovo termine di cessazione di quest'ultimo;
- e) la violazione da parte Sua degli obblighi sopra richiamati, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 a euro 1500 e, in taluni casi, potrà essere sanzionabile anche sotto il profilo disciplinare.

Nel caso in cui Lei sia in missione lavorativa e in possesso di una certificazione di esenzione dalla campagna vaccinale rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute è invitata/o a presentarla all'Azienda Utilizzatrice al momento del controllo. Diversamente qualora Lei si trovi in stato di disponibilità ai sensi del vigente CCNL delle Agenzie di somministrazione di lavoro, è invitata/o a presentarla alla Scrivente al momento del controllo.

Con l'occasione ci preme rammentare altresì che, dal 10 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, l'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 è stato esteso a tutti coloro che svolgono attività lavorativa all'interno di strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità (D.L. 111/2021 conv. L. 133/2021), come già previsto per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.

Per ulteriori informazioni La invitiamo rivolgersi al personale di filiale.

Confidiamo nella Sua piena collaborazione al fine di dare puntuale applicazione agli obblighi di cui sopra, nella consapevolezza che tali obblighi sono stati introdotti al fine di garantire la salute pubblica, nonché la salute e la sicurezza delle realtà aziendali.

Milano, 8 ottobre 2021

Cordiali saluti  
Gi Group S.p.A

Per ricevuta